

**Credito  
Valtellinese**



**Assemblea dei Soci  
del 27 e 28 aprile 2012**

**Parte straordinaria**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

Signori Soci,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di modifica degli articoli 7, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 45 e 46 dello Statuto sociale (le “**Proposte di Modifica**”).

La presente relazione (la “**Relazione**”), redatta dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese s.c. ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 2, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**RE**”) e in conformità all’Allegato 3A, Schema n. 3, al RE, è volta ad illustrare e motivare le Proposte di Modifica, evidenziandone gli aspetti di maggiore rilevanza.

### Articolo 7

L’articolo 2346 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la “*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*”, prevede la possibilità di non indicare nello statuto il valore nominale delle azioni; in tal caso, le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni “*si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse*”.

Al riguardo, si propone di eliminare dal primo comma dell’articolo 7 dello Statuto sociale l’indicazione del valore nominale delle azioni, al fine di beneficiare, anche in ottica futura, della maggiore snellezza e flessibilità che ne deriva nell’esecuzione di operazioni sul capitale della Banca, in linea con quanto fatto nel corso dell’ultimo anno dalle più importanti banche italiane.

Tale modifica comporta inoltre che nell’articolo 7 dello Statuto sociale:

- venga eliminato anche dai commi tre e sei il riferimento al valore nominale delle azioni;
- venga introdotto un nuovo comma sette che indichi quali sono le implicazioni dell’eliminazione del valore nominale sull’operazione di aumento del capitale sociale deliberata dall’Assemblea del 19 settembre 2009, che ha dato luogo all’emissione di obbligazioni convertibili e all’assegnazione di warrant ai sottoscrittori delle obbligazioni. In particolare, viene precisato che, con l’eliminazione del valore nominale delle azioni, il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio della conversione delle obbligazioni deve intendersi pari ad euro 3,50 per azione e che il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio dei warrant non deve più ritenersi applicabile, per cui le azioni a servizio

dei warrant potranno essere emesse ad un prezzo anche inferiore ad euro 3,50, ove i criteri di determinazione del prezzo di esercizio stabiliti nel relativo regolamento determinino un prezzo inferiore a tale valore.

#### Articolo 9

Si propone l'introduzione di un nuovo secondo comma all'articolo 9 che prevede la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di proporre all'Assemblea ordinaria la fissazione di un numero minimo di azioni – comunque non superiore a 150 azioni - che chi intende diventare socio deve possedere al momento della presentazione della domanda di ammissione.

Riteniamo che questa modifica consenta di esprimere in modo più idoneo la peculiarità delle relazioni che si instaurano e si sviluppano di norma tra una banca cooperativa e i propri soci e che attengono alla stabilità del rapporto fondata sulla coincidenza nella stessa persona della qualità di Socio e di Cliente della banca nonché al trattamento di favore riservato ai Soci in determinate categorie di operazioni.

Auspichiamo che questa proposta possa contribuire a un ulteriore consolidamento della compagine sociale e a una partecipazione più intensa dei Soci alla vita aziendale.

L'introduzione di un nuovo secondo comma all'articolo 9 comporta la rinumerazione degli altri commi della norma in esame, i quali però non subiscono modifiche al contenuto.

#### Articolo 18

In relazione alla proposta di modifica dell'articolo 7, occorre eliminare il riferimento al valore nominale delle azioni anche dal primo comma dell'articolo 18, che richiama il limite massimo di possesso azionario previsto dalla vigente normativa.

#### Articolo 24

In coerenza con la proposta di modifica dell'articolo 9, si propone di inserire al comma 2 dell'articolo 24, tra le competenze dell'Assemblea ordinaria, la fissazione su proposta del Consiglio di Amministrazione del numero minimo di azioni che deve possedere, al momento della presentazione della domanda di ammissione, chi intende diventare socio.

#### Articolo 25

In relazione alla possibilità di votare in Assemblea mediante sistemi elettronici, si propone di modificare il comma 2, rimettendo la nomina degli scrutatori da parte dell'Assemblea ad una valutazione discrezionale del Presidente.

#### Articolo 26

Nel comma 5 dell'articolo 26, che prevede un *quorum* deliberativo rafforzato di un decimo dei soci aventi diritto di voto per le delibere assembleari di trasformazione e di fusione della società, si propone di precisare che il predetto *quorum* non è applicabile alle fusioni con altre società del Gruppo. Con tale precisazione è fatta salva la *ratio* della disposizione statutaria, che tutela gli interessi dei Soci in occasione di operazioni che possono incidere sulla struttura della Banca, e si riconosce un regime meno stringente alle operazioni di razionalizzazione del Gruppo, applicando il normale *quorum* (due terzi dei voti espressi in

seconda convocazione) previsto per le delibere dell'Assemblea straordinaria.

#### Articolo 27

Quale presidio a garanzia della correttezza e della validità del rilascio della delega per la rappresentanza in Assemblea, si propone di prevedere nel primo comma dell'articolo 27 che la sottoscrizione della delega deve essere autenticata ai sensi di legge oppure da procuratori della società o, ancora, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero, infine, mediante autocertificazione a cura del delegato.

#### Articolo 28

Si propone di eliminare dal primo comma dell'articolo 28 la previsione che il verbale dell'Assemblea debba essere firmato anche dagli scrutatori, non essendo richiesto dalla vigente normativa.

#### Articolo 30

Si propone una revisione dell'articolo 30 (riguardante altresì i requisiti che debbono possedere i consiglieri di amministrazione), soprattutto nella parte concernente i requisiti di indipendenza, inserendo, tra l'altro, un esplicito riferimento ai requisiti previsti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società.

#### Articolo 31

Si suggerisce una revisione generale dell'articolo riguardante la nomina degli amministratori sulla base di liste, e, in particolare, si propone:

- al comma 1, l'inserimento dell'obbligo di indicare nella lista almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- al comma 2, la modifica del termine per la presentazione delle liste riducendolo da 15 a 13 in quanto le banche popolari quotate possono convocare l'assemblea fino a 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea, termine che verrebbe pertanto a coincidere con l'attuale termine per la presentazione delle liste;
- sempre al comma 2, la riduzione da 500 a 400 del numero minimo di Soci necessari per la presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, in un'ottica di agevolazione all'accesso alle cariche sociali da parte dei Soci, con conseguente riduzione – prevista nel comma 7, lettera b), della disposizione in esame del numero di voti necessari (da 250 a 200) per considerare valida la lista ai fini del riparto degli amministratori da eleggere;
- al comma 4, oltre a una migliore specificazione circa il contenuto del *curriculum vitae* del candidato, l'inserimento di una previsione che specifichi che la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore è irrevocabile; inoltre, sempre con riferimento al comma 4, l'inserimento di un chiarimento circa la dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza che deve essere rilasciata dai

candidati;

- al comma 5, di esplicitare la competenza del Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla ammissibilità o meno delle liste presentate senza rispettare le modalità e i termini indicati nello stesso articolo, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori;
- al nuovo comma 7, per ragioni di sistematicità e chiarezza, di anticipare il contenuto dei commi 8, 9 e 10, eliminando da quest'ultimo la facoltà di presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione. Inoltre nel nuovo comma 7, lettera b), di indicare in maniera esplicita l'assenza di collegamento fra la prima e la seconda lista maggiormente votate quale requisito affinché da quest'ultima vengano tratti espressi due consiglieri di amministrazione; di regolamentare, inoltre, il caso di parità tra liste;
- nel nuovo comma 8, di disciplinare il caso in cui il numero di amministratori da eleggere proposto dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione sia inferiore a quello effettivamente stabilito dall'Assemblea;
- nel nuovo comma 9, di disciplinare il caso in cui la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti conforme a quanto previsto al comma 3 dell'art. 30 in materia di requisiti di indipendenza.

#### Articolo 32

Si propone una revisione dell'articolo 32, concernente la sostituzione dei consiglieri cessati nel corso dell'esercizio, per recepire le modifiche apportate agli articoli 30 e 31 dello Statuto sociale.

#### Articolo 45

Analogamente a quanto previsto per l'articolo 31, si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 45, riguardante la nomina del Collegio Sindacale, riducendo da 500 a 400 il numero minimo di Soci necessari per la presentazione delle liste.

Vengono poi suggerite altre modifiche di carattere tecnico e formale, analoghe a quelle proposte per l'articolo 31 relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si evidenzia inoltre l'inserimento del nuovo comma 8 volto a regolamentare l'ipotesi in cui i sindaci eletti siano in numero inferiore a quelli da eleggersi secondo Statuto nel caso in cui le liste presentate ed ammesse non presentino candidati sufficienti a raggiungere tale numero.

#### Articolo 46

Si propone una revisione dell'articolo 46, concernente la sostituzione dei sindaci cessati nel corso dell'esercizio, per recepire le modifiche apportate all'articolo 45 dello Statuto sociale, oltre ad alcuni interventi di carattere meramente formale.

\* \* \*

Vi informiamo che, in relazione alle modifiche statutarie proposte, non ricorre il diritto di recesso previsto dalla vigente normativa.

Vi informiamo inoltre che la Banca d'Italia con provvedimento in data 28 marzo 2012 ha accertato, ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario, che le modifiche suddette non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Nella tabella sinottica qui di seguito riportata, vengono messi a confronto, per ciascun articolo di cui si propone la modifica, il testo vigente ed il testo proposto, con evidenziate in neretto le parti inserite *ex novo* o modificate e barrate le parti soppresse, riportando in premessa per ciascun articolo note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

<b>Formulazione attuale</b> <i>(barrate le parti eliminate)</i>	<b>Formulazione proposta</b> <i>(in grassetto le parti modificate)</i>
<b>Articolo 7</b>	<b>Articolo 7</b>
<p><i>L'articolo 2346 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, prevede la possibilità di non indicare nello statuto il valore nominale delle azioni; in tal caso, le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni "si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse".</i></p> <p><i>Al riguardo, si propone di eliminare dal primo comma dell'articolo 7 dello Statuto sociale l'indicazione del valore nominale delle azioni, al fine di beneficiare, anche in ottica futura, della maggiore snellezza e flessibilità che ne deriva nell'esecuzione di operazioni sul capitale della Banca, in linea con quanto fatto nel corso dell'ultimo anno dalle più importanti banche italiane. Tale modifica comporta inoltre che nell'articolo 7 dello Statuto sociale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- venga eliminato anche dai commi tre e sei il riferimento al valore nominale delle azioni;</li> <li>- venga introdotto un nuovo comma sette che indichi quali sono le implicazioni dell'eliminazione del valore nominale sull'operazione di aumento del capitale sociale deliberata dall'Assemblea del 19 settembre 2009 che ha dato luogo all'emissione di obbligazioni convertibili e all'assegnazione di warrant ai sottoscrittori delle obbligazioni. In particolare viene precisato che, con l'eliminazione del valore nominale delle azioni, il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio della conversione delle obbligazioni deve intendersi pari ad euro 3,50 per azione e che il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio dei warrant non deve più ritenersi applicabile, per cui le azioni a servizio dei warrant potranno essere emesse ad un prezzo anche inferiore ad euro 3,50, ove i criteri di determinazione del prezzo di esercizio stabiliti nel relativo regolamento determinino un prezzo inferiore a tale valore.</li> </ul>	
<p>1. <del>Il capitale sociale è variabile ed è determinato dal numero delle azioni nominative del valore nominale di 3,5 euro complessivamente sottoscritte dai Soci.</del></p> <p>2. L'Assemblea straordinaria del 19 settembre 2009 ha conferito al Consiglio di Amministrazione la facoltà</p> <p>a) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., entro e non oltre il 30 giugno 2010, un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Credito Valtellinese per un importo complessivo massimo di nominali Euro 625.000.000,00, con scadenza non superiore a 42 mesi dalla data di emissione, mediante emissione di obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto;</p> <p>b) di determinare modalità, termini e condizioni del prestito obbligazionario, ivi compreso il rapporto di conversione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a</p>	<p><b>1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente.</b></p> <p>2. L'Assemblea straordinaria del 19 settembre 2009 ha conferito al Consiglio di Amministrazione la facoltà</p> <p>a) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., entro e non oltre il 30 giugno 2010, un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Credito Valtellinese per un importo complessivo massimo di nominali Euro 625.000.000,00, con scadenza non superiore a 42 mesi dalla data di emissione, mediante emissione di obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto;</p> <p>b) di determinare modalità, termini e condizioni del prestito obbligazionario, ivi compreso il rapporto di conversione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a</p>

<p>servizio della conversione delle obbligazioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di massime n. 178.571.429 azioni ordinarie;</p> <p>c) di assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a), secondo criteri da definirsi nel regolamento del prestito, warrants (anche di più tipologie differenti) attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Credito Valtellinese, determinando modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio dei warrants non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'eventuale esercizio dei warrants, mediante emissione di massime n. 75.000.000 azioni ordinarie.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 ottobre 2009 e 26 novembre 2009 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2009, verbalizzata a rogito Dottor Francesco Surace Notaio in Sondrio, repertorio n. 195428/22653, registrata a Sondrio in data 6 ottobre 2009 al n. 680 serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Sondrio in data 13 ottobre 2009 - ha deliberato di emettere n. 8.327.632 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 75 cadauna, per l'importo nominale complessivo pari a Euro 624.572.400,00, con abbinati gratuitamente n. 33.310.528 warrant in ragione di n. 4 warrant che daranno diritto ciascuno a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2010 (i "Warrant 2010"), nonché n. 41.638.160 warrant in ragione di n. 5 (cinque) warrant che daranno diritto a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2014 (i "Warrant 2014"), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti del Credito Valtellinese alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, secondo il rapporto di n. 1 obbligazione convertibile ogni n. 25 azioni ordinarie della banca possedute. Conseguentemente, sempre in virtù della delega ricevuta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 per l'importo massimo di Euro 874.401.360,00, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime n. 249.828.960 azioni ordinarie</p>	<p>servizio della conversione delle obbligazioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di massime n. 178.571.429 azioni ordinarie;</p> <p>c) di assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a), secondo criteri da definirsi nel regolamento del prestito, warrants (anche di più tipologie differenti) attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Credito Valtellinese, determinando modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio dei warrants non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'eventuale esercizio dei warrants, mediante emissione di massime n. 75.000.000 azioni ordinarie.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 ottobre 2009 e 26 novembre 2009 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2009, verbalizzata a rogito Dottor Francesco Surace Notaio in Sondrio, repertorio n. 195428/22653, registrata a Sondrio in data 6 ottobre 2009 al n. 680 serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Sondrio in data 13 ottobre 2009 - ha deliberato di emettere n. 8.327.632 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 75 cadauna, per l'importo nominale complessivo pari a Euro 624.572.400,00, con abbinati gratuitamente n. 33.310.528 warrant in ragione di n. 4 warrant che daranno diritto ciascuno a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2010 (i "Warrant 2010"), nonché n. 41.638.160 warrant in ragione di n. 5 (cinque) warrant che daranno diritto a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2014 (i "Warrant 2014"), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti del Credito Valtellinese alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, secondo il rapporto di n. 1 obbligazione convertibile ogni n. 25 azioni ordinarie della banca possedute. Conseguentemente, sempre in virtù della delega ricevuta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 per l'importo massimo di Euro 874.401.360,00, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime n. 249.828.960 azioni ordinarie Credito Valtellinese, <b>prive</b> del valore</p>
---	---

<p>Credito Valtellinese, del valore nominale di <del>Euro 3,50 ciascuna</del>, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, restando inteso che tale aumento di capitale sarà irrevocabile sino alla data di scadenza delle obbligazioni convertibili e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, come stabilita dal regolamento del prestito obbligazionario, dal regolamento dei Warrant 2010 e dal Regolamento dei Warrant 2014, e limitato all'importo delle azioni sottoscritte al termine delle relative scadenze.</p> <p>4. Le azioni sono indivisibili; nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le disposizioni di legge.</p> <p>5. Sino a che le azioni della Società sono quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione, in data 11 ottobre 2011, con verbale a Rogito Notaio Surace di Sondrio rep. n. 202240 e racc. n. 262309, ha deliberato, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile e dell'articolo 36, comma 4 dello statuto sociale, la fusione per incorporazione in Credito Valtellinese di Credito Piemontese S.p.A. e Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.. In esecuzione della Fusione, e sulla base dei rapporti di cambio determinati, il capitale sociale del Credito Valtellinese sarà aumentato di massimi nominali Euro 6.561.971,5, mediante l'emissione di massime n. 1.874.849 azioni ordinarie Credito Valtellinese, del valore nominale di <del>Euro 3,50 ciascuna</del>, delle quali massime n. 7.759 azioni da assegnare in concambio agli azionisti di Credito Piemontese S.p.A. e massime n. 1.867.090 azioni da assegnare in concambio agli azionisti di Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A..</p>	<p>nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, restando inteso che tale aumento di capitale sarà irrevocabile sino alla data di scadenza delle obbligazioni convertibili e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, come stabilita dal regolamento del prestito obbligazionario, dal regolamento dei Warrant 2010 e dal Regolamento dei Warrant 2014, e limitato all'importo delle azioni sottoscritte al termine delle relative scadenze.</p> <p>4. Le azioni sono indivisibili; nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le disposizioni di legge.</p> <p>5. Sino a che le azioni della Società sono quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione, in data 11 ottobre 2011, con verbale a Rogito Notaio Surace di Sondrio rep.n. 202240 e racc. n. 26239, ha deliberato, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile e dell'articolo 36, comma 4 dello statuto sociale, la fusione per incorporazione in Credito Valtellinese di Credito Piemontese S.p.A. e Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.. In esecuzione della Fusione, e sulla base dei rapporti di cambio determinati, il capitale sociale del Credito Valtellinese sarà aumentato di massimi nominali Euro 6.561.971,5, mediante l'emissione di massime n. 1.874.849 azioni ordinarie Credito Valtellinese, <b>prive</b> del valore nominale, delle quali massime n. 7.759 azioni da assegnare in concambio agli azionisti di Credito Piemontese S.p.A. e massime n. 1.867.090 azioni da assegnare in concambio agli azionisti di Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A..</p> <p>7. <b>In data [●] l'Assemblea straordinaria dei Soci ha modificato il primo comma dell'art. 7, eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni. A seguito di tale modifica, essendo stato eliminato il valore nominale delle azioni (i) il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio della conversione delle obbligazioni di cui al comma 2, lett. b) del presente art. 7 deve intendersi pari ad Euro 3,50 per azione e</b></p>
---	--

	<b>(ii) il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio dei warrant, di cui al comma 2, lett. c) del presente art. 7 non deve più ritenersi applicabile.</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Articolo 9</b>
<p><i>Si propone l'introduzione di un nuovo comma 2 all'articolo 9 che preveda la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di proporre all'Assemblea ordinaria la fissazione di un numero minimo di azioni che deve possedere, al momento della presentazione della domanda di ammissione, chi intende diventare socio.</i></p> <p><i>Riteniamo che questa modifica consenta di esprimere in modo più idoneo la peculiarità delle relazioni che si instaurano e si sviluppano di norma tra una banca cooperativa e i propri soci e che attengono alla stabilità del rapporto fondata sulla coincidenza nella stessa persona della qualità di Socio e di Cliente della banca nonché al trattamento di favore riservato ai Soci in determinate categorie di operazioni.</i></p> <p><i>Auspichiamo che questa proposta possa contribuire a un ulteriore consolidamento della compagine sociale e a una partecipazione più intensa dei Soci alla vita aziendale.</i></p> <p><i>L'introduzione di un nuovo secondo comma all'articolo 9 comporta la rinumerazione degli altri commi della norma in esame, i quali però non subiscono modifiche al contenuto.</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.</li> <li>2. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.</li> <li>3. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.</li> <li>4. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</li> <li>5. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.</li> <li>2. <b>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all'Assemblea ordinaria dei soci la fissazione del numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio. Detto limite non potrà essere superiore a n. 150 azioni.</b></li> <li>3. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.</li> <li>4. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.</li> <li>5. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</li> <li>6. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame</li> </ol>

<p>del Comitato dei Proviviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio.</p> <p>6. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci.</p> <p>7. La qualità di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.</p>	<p>del Comitato dei Proviviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio.</p> <p>7. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci.</p> <p>8. La qualità di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.</p>
<b>Articolo 18</b>	<b>Articolo 18</b>
<p><i>Si propone, in coerenza con la modifica prevista al comma 1 dell'art. 7, di eliminare dal comma 1 il riferimento al valore nominale delle azioni.</i></p>	
<p>1. Nessuno, Socio o non Socio, può essere intestatario di azioni <del>per un valore nominale complessivo</del> eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.</p> <p>2. La Società, appena rileva il superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.</p>	<p>1. Nessuno, Socio o non Socio, può essere intestatario di azioni <b>in misura</b> eccedente al limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.</p> <p>2. La Società, appena rileva il superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.</p>
<b>Articolo 24</b>	<b>Articolo 24</b>
<p><i>In coerenza con quanto previsto dal nuovo comma 2 dell'art. 9, si propone di inserire al comma 2 dell'articolo 24, tra le competenze dell'Assemblea ordinaria, la fissazione su proposta del Consiglio di Amministrazione del numero minimo di azioni che deve possedere, al momento della presentazione della domanda di ammissione, chi intende diventare socio.</i></p>	
<p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</p> <p>2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a</li> </ul>	<p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</p> <p>2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a</li> </ul>

<p>favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.</li> </ul> <p>3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un ottantesimo dei Soci.</p>	<p>favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente;</li> <li>- <b>fissa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 9, comma 2, il numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio.</b></li> </ul> <p>3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un ottantesimo dei Soci.</p>
<b>Articolo 25</b>	<b>Articolo 25</b>
<i>Attesa anche la possibilità di votare in Assemblea mediante sistemi elettronici, si propone di modificare il comma 2 rimettendo la nomina degli scrutatori ad una valutazione discrezionale del Presidente dell'Assemblea.</i>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.</li> <li>2. L'Assemblea sceglierà tra i Soci <del>tre</del> o più scrutatori, <del>di cui uno con funzioni di presidente,</del> e nominerà un segretario.</li> <li>3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.</li> <li>4. Se previsto di volta in volta nell'avviso di convocazione, l'intervento e/o il voto in assemblea potranno essere possibili mediante sistemi di comunicazione a distanza nel rispetto della normativa vigente e del regolamento assembleare.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.</li> <li>2. <b>L'Assemblea nominerà un segretario e sceglierà tra i Soci, qualora il Presidente lo ritenga necessario, uno o più scrutatori.</b></li> <li>3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.</li> <li>4. Se previsto di volta in volta nell'avviso di convocazione, l'intervento e/o il voto in assemblea potranno essere possibili mediante sistemi di comunicazione a distanza nel rispetto della normativa vigente e del regolamento assembleare.</li> </ol>
<b>Articolo 26</b>	<b>Articolo 26</b>
<i>L'articolo 26 riguarda le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie. Nel comma 5 di tale norma, che prevede un quorum deliberativo rafforzato (un decimo dei soci aventi diritto di voto) per le delibere di trasformazione e di fusione della società, si propone di precisare che il predetto quorum non è applicabile alle fusioni con altre società del Gruppo. Con tale precisazione è fatta salva la ratio della disposizione statutaria,</i>	

*che tutela gli interessi dei Soci in occasione di operazioni che possono incidere sulla struttura della Banca, e si riconosce un regime meno stringente alle operazioni di razionalizzazione del Gruppo, applicando il normale quorum (due terzi dei voti espressi in seconda convocazione) previsto per le delibere dell'Assemblea straordinaria.*

1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si avrà per respinta.
3. La nomina alle cariche sociali si fa a schede segrete, con le modalità indicate nelle disposizioni che regolano gli organi sociali elettivi.
4. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei Soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
5. In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, le delibere dell'Assemblea straordinaria comportanti la trasformazione o la fusione della Società dovranno riportare in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; le delibere comportanti lo scioglimento anticipato della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, dovranno riportare anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

**Articolo 27**

1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si avrà per respinta.
3. La nomina alle cariche sociali si fa a schede segrete, con le modalità indicate nelle disposizioni che regolano gli organi sociali elettivi.
4. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei Soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
5. In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, le delibere dell'Assemblea straordinaria comportanti la trasformazione o la fusione della Società, **con esclusione delle fusioni con altre società del Gruppo**, dovranno riportare in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; le delibere comportanti lo scioglimento anticipato della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, dovranno riportare anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

**Articolo 27**

*Quale presidio a garanzia della correttezza e della validità del rilascio della delega per la rappresentanza in assemblea, si propone che la firma della stessa debba essere autenticata ai sensi di legge o da procuratori della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari, oppure mediante autocertificazione a cura del delegato inserendo tale precisazione al comma 1.*

1. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega rilasciata ad altro Socio, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate, nel rispetto delle norme di legge.

1. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega **scritta** rilasciata ad altro Socio, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate, nel rispetto delle norme di legge. **La sottoscrizione della delega deve essere autenticata ai sensi di legge oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione oppure da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari. In alternativa la sottoscrizione della delega da parte del delegante può essere attestata dal delegato mediante autocertificazione scritta.**

<p>2. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.</p>	<p>2. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.</p>
<b>Articolo 28</b>	<b>Articolo 28</b>
<p><i>Si propone di eliminare dal comma 1 dell'articolo 28 la previsione che il verbale dell'Assemblea debba essere firmato anche dagli scrutatori non essendo richiesto dalla vigente normativa.</i></p>	
<p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale che, iscritto in apposito libro, verrà firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio <del>e dagli scrutatori.</del></p> <p>2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.</p>	<p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale che, iscritto in apposito libro, verrà firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio.</p> <p>2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.</p>
<b>Articolo 30</b>	<b>Articolo 30</b>
<p><i>Si propone una revisione generale dell'articolo 30. In particolare si propone l'anticipazione al comma 2 del contenuto della precedente formulazione del comma 4 e il nuovo comma 3 indicante i requisiti d'indipendenza, con l'inserimento dell'esplicito riferimento ai requisiti di indipendenza ex Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società, richiamo già presente all'art. 31, comma 5 dello Statuto nell'ambito delle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di amministratore.</i></p>	
<p>1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari <del>anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società.</del> Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e <del>dalla normativa comunque applicabile.</del> Almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.</p>	<p>1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari. <b>Qualora vengano meno i predetti requisiti, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.</b></p> <p>3. <b>Fermo quanto previsto al precedente comma 2, almeno due Consiglieri</b> devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e <b>almeno due Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate</b></p>

<p><del>4. Qualora vengano meno i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.</del></p>	<p><b>promosso da Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società (“Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana”). I requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana possono cumularsi nella stessa persona. Il venir meno in capo ad un Amministratore dei requisiti di indipendenza previsti dal presente comma determina la decadenza dello stesso dall’ufficio, a meno che detti requisiti permangano in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possederli. Infine, almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia.</b></p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.</p>
<b>Articolo 31</b>	<b>Articolo 31</b>
<p><i>Si propone l’inserimento al comma 1 dell’obbligo di indicare nella lista almeno due candidati in possesso dei requisiti d’indipendenza ex Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. , nonché, al comma 4, una migliore specificazione circa la dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza.</i></p> <p><i>Inoltre al comma 2, si propone la modifica del termine per la presentazione delle liste riducendolo a tredici giorni in quanto la possibilità di convocare l’assemblea di una banca popolare quotata sino a quindici giorni prima della data di prima convocazione (cfr. articolo 2366 cod. civ.) renderebbe sostanzialmente coincidente la data di deposito delle liste con quella di convocazione. La riduzione a tredici giorni coinciderebbe con il termine previsto per il deposito delle liste dei sindaci (cfr. articolo 45, comma 2, dello Statuto e articolo 144-sexies, comma 4-bis, Regolamento Emittenti).</i></p> <p><i>Si propone inoltre di modificare il comma 2, riducendo da 500 a 400 il numero minimo di Soci necessari per la presentazione di una lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, in un’ottica di agevolazione all’accesso alle cariche sociali, con conseguente riduzione del numero di voti necessari (da 250 a 200) per considerare valida la lista ai fini del riparto degli amministratori da eleggere.</i></p> <p><i>Al comma 4, oltre alla ricordata modifica, si propone di prevedere che la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore è irrevocabile, allo scopo di impedire comportamenti di candidati che, anche per ragioni meramente strumentali, revochino l’accettazione prima della votazione compromettendo l’eleggibilità di tutti gli altri candidati della lista in relazione al venir meno dei requisiti di validità della lista.</i></p> <p><i>Al comma 5, si propone di esplicitare la competenza del Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla ammissibilità o meno delle liste presentate senza rispettare le modalità e i termini indicati nel presente articolo, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.</i></p> <p><i>Si propone per ragioni di sistematicità e chiarezza la mera anticipazione al nuovo comma 7 del contenuto dei commi 8, 9 e 10, eliminando da quest’ultimo il riferimento alla presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <p><i>Al nuovo comma 7, lettera b), si inserisce la previsione del caso di parità tra liste, intervento ritenuto opportuno anche a seguito della emanazione del documento della Banca d’Italia “Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, in cui si segnala tra le best practices la previsione del caso in specie (unico tra quelli segnalati nel documento ad oggi non regolato nello Statuto). Sempre al comma 7, lettera b), si propone di indicare in maniera esplicita l’assenza di collegamento fra la prima e la seconda lista maggiormente votate, quale requisito affinché da quest’ultima vengano tratti due consiglieri di amministrazione.</i></p>	

Si prevede inoltre l'inserimento del nuovo comma 8 che regola il caso in cui il numero di amministratori da eleggere proposto dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione sia inferiore a quello effettivamente stabilito dall'Assemblea.

La proposta di inserimento del nuovo comma 9 ha lo scopo di disciplinare il caso in cui la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti conforme a quanto previsto al comma 3 dell'art. 30.

1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; detti candidati dovranno essere qualificati come indipendenti.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno ~~quindici~~ **quindici** giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno ~~500 Soci~~ **400 Soci** qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.

3. I Soci sottoscrittori, al momento di

1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e **almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate**; detti candidati dovranno essere espressamente qualificati come *"indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"* e/o *"indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana"*, ferma restando la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno **quindici** giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno **400 Soci** qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.

3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum **indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato**, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano **irrevocabilmente** la propria candidatura, attestano sotto la propria

<p>presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum <del>professionale di ogni candidato</del> e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano se sono "indipendenti" ai sensi del Codice di autodisciplina <del>delle società quotate adottate dalla Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</del></p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p>	<p>responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e dichiarano <b>eventualmente</b> se sono "indipendenti <b>ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana</b>" e/o "indipendenti <b>ex decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58</b>".</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. <b>Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.</b></p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p> <p>7. <b>Previo determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, all'elezione dei consiglieri si procede come segue:</b></p> <p>a) nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, <b>nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 30, commi 2 e 3</b> e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate <b>dai Soci</b> almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente <b>quarto</b> comma;</p> <p>b) nel caso in cui vi siano almeno due liste che abbiano ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o il voto di almeno <b>200</b> soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (<b>la "Prima Lista"</b>) sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di due;</li> <li>- dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e <b>che non sia collegata, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato la Prima Lista (la "Seconda Lista")</b>, vengono eletti alla carica di amministratore i nominativi indicati ai primi due numeri progressivi della lista <b>medesima</b>;</li> <li>- <b>nel caso in cui due liste abbiano</b></li> </ul>
--	--

<p>7. Nel caso in cui vi siano almeno due liste che abbiano ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o il voto di almeno <del>250</del> soci, all'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di due;</li> <li>– dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e <del>presenti i requisiti richiesti dalla legge</del>, vengono eletti alla carica di amministratore i nominativi indicati ai primi due posti della lista.</li> </ul> <p>8. Nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno <del>250</del> soci, oppure nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.</p> <p>9. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 250 soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>10. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate <del>su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci</del> almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di</p>	<p><b>ottenuto lo stesso numero di voti in assemblea prevale la lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;</b></p> <p>c) nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno <b>200</b> soci, oppure nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori;</p> <p>d) nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno <b>200</b> soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p><b>8. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, sia di maggioranza, sia di minoranza che risulterebbero eletti ai sensi del comma che precede, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere stabilito dall'Assemblea, i restanti Consiglieri sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 30, commi 2 e 3, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.</b></p> <p><b>9. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Consiglieri, la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti conforme a quanto previsto all'articolo 30, comma 3, l'Amministratore della Prima Lista che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse ancora conforme, l'Amministratore della Seconda Lista che risulterebbe eletto, contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Il meccanismo che precede troverà applicazione sino al pieno rispetto dei necessari requisiti per la composizione del Consiglio di Amministrazione.</b></p>
---	--

deposito della documentazione prevista al precedente <b>quarto</b> comma.	
<b>Articolo 32</b>	<b>Articolo 32</b>
<i>Si propone una revisione dell'articolo 32 in recepimento della modifica degli articoli 30 e 31 dello Statuto sociale.</i>	
<p>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:</p> <p>a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>b) ove sia cessato un Amministratore indipendente ai sensi del precedente art. 30, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto <del>della presenza nel Consiglio di almeno due amministratori indipendenti,</del> ovvero nel caso <del>che</del> a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 31, <del>ultimo</del> comma.</p> <p>2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.</p>	<p>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., <b>nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, commi 2 e 3,</b> e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:</p> <p>a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>b) ove sia cessato un Amministratore indipendente ai sensi del precedente art. 30, <b>comma 3,</b> il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto <b>dei requisiti richiesti dall'articolo 30, comma 3,</b> ovvero nel caso <b>in cui</b> a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 31, <b>comma 7, lettera a).</b></p> <p>2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.</p>

Articolo 45	Articolo 45
<p><i>Si propone di modificare il comma 2, riducendo da 500 a 400 il numero minimo di Soci necessari per la presentazione delle liste per l'elezione del Collegio sindacale, in un'ottica di agevolazione all'accesso alle cariche sociali e di inserire quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 5, Regolamento Emittenti.</i></p> <p><i>Al comma 4, si propone una modifica analoga a quella prevista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione al comma 4 dell'art. 31. Inoltre, nel medesimo comma si precisa – come nella proposta di modifica dell'art. 31 relativo alla carica di amministratore – che la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco è irrevocabile.</i></p> <p><i>Al comma 5, si propone una modifica analoga a quella prevista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione al comma 5 dell'articolo 31.</i></p> <p><i>Analogamente a quanto previsto per il comma 7 dell'art. 31, si propone, per esigenze di sistematicità e chiarezza, una generale revisione del nuovo comma 7 anticipando il contenuto del 10, eliminando il riferimento alla presentazione della lista da parte del consiglio di Amministrazione, e lo spostamento del comma 8 ad ultimo comma.</i></p> <p><i>Sempre al comma 7, lettera b), si propone di indicare in maniera esplicita l'assenza di collegamento fra la prima e la seconda lista maggiormente votate, quale requisito affinché da quest'ultima vengano tratti un sindaco effettivo e un sindaco supplente.</i></p> <p><i>L'inserimento del comma 8 intende regolare l'eventualità in cui i sindaci eletti siano in numero inferiore rispetto a quelli da eleggersi secondo Statuto nel caso in cui le liste presentate ed ammesse non presentano candidati sufficienti a raggiungere tale numero.</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</li> <li>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale nel termine previsto dalla normativa. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno <del>500 Soci</del> qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.</li> <li>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</li> <li>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale nel termine previsto dalla normativa. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno <b>400 Soci</b> qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta. <b>Nel caso in cui alla data di scadenza dei predetti termini sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale termine.</b></li> <li>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo</li> </ol>

<p>Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum <del>professionale</del> di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;</p> <p>b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti <del>e presenti i requisiti richiesti dalla legge</del>, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;</p> <p>c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci.</p> <p>8. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo <del>posto</del> della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p> <p>9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e</p>	<p>appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum <b>indicante le caratteristiche personali e professionali</b> di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano <b>irrevocabilmente</b> la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. <b>Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.</b></p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) <b>nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento delle Assemblee, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 4;</b></p> <p>b) <b>nel caso in cui siano presentate due o più liste:</b></p> <p>i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;</p> <p>ii) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti <b>e che non sia collegata, anche indirettamente, con i Soci che hanno</b></p>
--	---

<p>risulteranno eletti Sindaci <del>effettivi i primi tre</del> <del>e candidati in ordine progressivo</del> e Sindaci supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo <del>posto</del> della lista.</p> <p>10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate <del>su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci</del> almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 4.</p>	<p><b>presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti</b>, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;</p> <p>iii) <b>nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi e/o supplenti da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, risulteranno eletti tutti i candidati della predetta lista ed i restanti Sindaci saranno tratti dalla successiva lista per numero di voti ottenuti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella singole sezioni della lista stessa. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Sindaci da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti Sindaci saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;</b></p> <p>iv) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;</p> <p>c) qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti <b>rispettivamente i candidati indicati nella prima e nella seconda sezione della lista</b>; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo <b>numero progressivo</b> della lista.</p> <p><b>8. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, di maggioranza ovvero di minoranza, sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere, i restanti Sindaci sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.</b></p> <p>9. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo <b>numero progressivo</b> della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p>
---	--

Articolo 46	Articolo 46
<i>Si propone una generale revisione dell'articolo 46 in recepimento delle modifiche proposte al precedente articolo 45 dello Statuto sociale e alcuni interventi di natura meramente formale.</i>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</li> <li>2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</li> <li>3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.</li> <li>4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 45;</li> <li>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendolo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati indicati <del>in altra</del> lista di minoranza <del>risultata seconda</del>, purché questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum <del>professionale</del>;</li> <li>c) ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati .</li> <li>2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</li> <li>3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.</li> <li>4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 45, <b>comma 7, lett. a)</b>;</li> <li>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di <b>un</b> Sindaco tratto da una lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendolo, ove possibile e secondo l'ordine progressivo, tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure, in mancanza, tra i candidati che erano stati indicati <b>nella successiva</b> lista di minoranza <b>per voti ottenuti</b>, purché questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum <b>indicante le caratteristiche personali e professionali</b>;</li> <li>c) ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente</li> </ol> </li> </ol>

di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 45, oltre che nel rispetto dei principi delle norme regolamentari della Consob.

avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 45, **comma 7, lett. a)**, oltre che nel rispetto dei principi **espressi** dalle norme regolamentari della Consob.

Signori Soci,

alla luce di quanto rappresentato nella Relazione esaminata, Vi chiediamo di approvare le proposte di modifica degli articoli 7, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 45 e 46 dello Statuto sociale e di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci, in via tra loro disgiunta, i più ampi poteri per il compimento di tutte le formalità occorrenti per rendere efficaci le deliberazioni di modifica dello Statuto sociale adottate, fatti salvi gli adempimenti e le valutazioni di competenza del notaio rogante ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Sondrio, 13 marzo 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE